



Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – ritardato pagamento delle somme – errore scusabile – non è invocabile – buona fede - non è invocabile

Descrizione

In caso di ritardato pagamento delle somme ex art. 85 delle NOIF e dall'art. 33, comma 3, CGS, non è invocabile l'errore scusabile; nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto del termine perentorio, tanto più che nelle obbligazioni pecuniarie da eseguire al domicilio del creditore la scadenza del termine non giustifica il ritardo nell'adempimento (come recita l'antico brocardo *dies interpellat pro homine*). Nemmeno può assumere rilevanza l'asserito stato di buona fede. La Corte di cassazione ha stabilito che la buona fede dei debitori non può essere presa in considerazione per stabilire se il termine del pagamento sia stato rispettato. Infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, se effettuate in banca, ciò che rileva al fine del perfezionamento del pagamento è quando la somma sia materialmente disponibile al creditore e non quando il debitore abbia inoltrato l'ordine del bonifico (Cass. civ. 20/09/2023, n.26901).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0012/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 85, NOIF; art. 33, comma 3, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 26 luglio 2024 (U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.)